

Legge regionale 26 luglio 1976 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2006

Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse.

Art. 10 bis

(1)(2)

Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 15, primo comma, L. R. 36/1977

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, primo comma, L. R. 2/1982